



COMUNE DI  
CAMPI BISENZIO

## REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 230 del 19.11.2024



## Sommario

Titolo I Principi generali .....	1
Art. 1 Oggetto e finalità.....	1
Art. 2 Definizioni .....	1
Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi.....	2
Art. 4 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti .....	2
Art. 5 Vigilanza .....	3
Titolo II Modalità di affidamento degli impianti sportivi.....	4
Art. 6 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi.....	4
Parte I Concessione in uso di impianti sportivi.....	4
Art. 7 Assegnazione di spazi orari.....	4
Art. 8 Soggetti assegnatari degli spazi. ....	4
Art. 9 Principi e criteri per la concessione in uso.....	5
Art. 10 Utilizzo straordinario o occasionale di impianti sportivi .....	6
Art. 11 Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni .....	6
Art. 12 Utilizzo di impianti sportivi scolastici .....	6
Parte II Concessione in gestione di impianti sportivi comunali mediante affidamento a terzi.....	7
Art. 13 Affidamento in gestione degli impianti sportivi .....	7
Art. 14 Affidamento in gestione di impianti senza rilevanza economica .....	7
Art. 15 Affidamento in gestione di impianti con rilevanza economica.....	8
Art. 16 Contenuto specifico delle convenzioni .....	8
Art. 17 Riserva d'uso .....	9
Art. 18 Obblighi del concessionario.....	9
Art. 19 Diritti e facoltà del gestore.....	10
Art. 20 Pubblicità all'interno degli impianti sportivi e sponsorizzazione .....	10
Art. 21 Attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	11
Art. 22 Manutenzione straordinaria degli impianti .....	11
Art. 23 Ammodernamento, riqualificazione, costruzione .....	11
Art. 24 Adempimenti relativi alla sicurezza.....	12
Art. 25 Risoluzione e revoca delle concessioni.....	12
Art. 26 Divieti.....	13
Titolo III Disposizioni transitorie e finali .....	14
Art. 27 Rinvii.....	14
Art. 28 Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazione di norme.....	14



## Titolo I Principi generali

### Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, degli impianti sportivi facenti parte di Istituti Scolastici, nonché degli impianti sportivi di cui il Comune abbia la disponibilità da altri soggetti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il Comune di Campi Bisenzio, riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare corretti stili di vita.
3. Gli impianti sportivi comunali, comprese le relative attrezzature a corredo, sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività e possono essere destinati alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
4. Il Comune interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso.
5. Il Comune si attiva per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti ed attraverso l'organizzazione di iniziative di promozione sportiva e di educazione all'attività fisica.
6. Il Comune favorisce, inoltre lo sviluppo e la promozione sul territorio di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
7. L'uso degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è consentito sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

### Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "**Comune**", il Comune di Campi Bisenzio;
- per "**impianto sportivo**", la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto
- per "**impianti sportivi scolastici**", gli impianti afferenti ad istituzioni scolastiche e destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola. Nelle fasce orarie non utilizzati nell'attività scolastica sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività;
- per "**attività sportiva**", la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, formativo, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- per "**concessione in uso**", l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
- per "**concessione in gestione**", l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
- per "**utilizzatore**", il soggetto autorizzato all'uso l'impianto sportivo;
- per "**gestore o concessionario**", il soggetto al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.



### **Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali sono beni di proprietà comunale destinati ad un pubblico servizio ed assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice civile; sono impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 828 C.C.
2. Gli impianti sportivi comunali si qualificano quale servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità.
3. Ai fini della definizione delle modalità di affidamento del servizio di gestione, si distinguono:
  - **“Impianti senza rilevanza economica”**, gli impianti il cui costo di gestione non è potenzialmente coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
  - **“Impianti con rilevanza economica”**, gli impianti che per le dimensioni dell'impianto, le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali o imprenditoriali e, più in generale, in termini di redditività, anche solo potenziale, vi è la possibilità di coprire tutti i costi attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato.
4. La Giunta Comunale individua e qualifica gli impianti sportivi comunali secondo il criterio della rilevanza economica nel rispetto della normativa di settore; essa individua altresì gli impianti di proprietà scolastica o in disponibilità all'Amministrazione che sono oggetto di affidamento in uso; disciplina altresì la riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate. Sono fatte salve le disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti come disciplinate nel Piano di Protezione Civile Comunale.
5. La individuazione degli impianti di cui al comma precedente è aggiornata annualmente. In caso di mancato aggiornamento si intendono confermati gli impianti deliberati l'anno precedente.
6. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

### **Art. 4 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti**

1. Per gli impianti a gestione diretta le tariffe sono approvate con apposito atto della Giunta Comunale in maniera differenziata in considerazione del tipo di impianto, delle fasce di utenza, ed eventualmente del tipo di disciplina e di attività (di allenamenti ovvero di manifestazioni).
2. Possono inoltre essere stabilite forme di agevolazioni per le società che hanno sede nel territorio o che propongono attività a scopo di beneficenza o a favore di soggetti economicamente svantaggiati.
3. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di Campi Bisenzio per i propri gruppi sportivi, nonché quelle organizzate da società sportive a favore di disabili; le manifestazioni sportive organizzate da società sportive o associazioni a favore di anziani beneficiano di riduzione sulla tariffa ordinaria fino ad un massimo dell'80%.
4. Per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune, il gestore presenta annualmente, unitamente al Piano di Utilizzo delle attività, la previsione delle tariffe e dei prezzi di accesso da applicare agli utenti. Il Piano delle tariffe, sarà oggetto di apposita valutazione da parte del Comune, al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi, e sarà successivamente approvato con atto della Giunta Comunale. Le tariffe dovranno essere esposte a cura dei concessionari o del Comune nel caso di impianti a gestione diretta in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.



## **Art. 5 Vigilanza**

1. Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e/o in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune, attraverso i propri uffici e servizi, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi ed ha poteri ispettivi e di accertamento ai sensi della vigente normativa.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno la concessione in uso di spazi e sui concessionari della gestione di impianti sportivi.



## **Titolo II Modalità di affidamento degli impianti sportivi**

### **Art. 6 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi**

1. Il Comune gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
  - a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
  - b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.
2. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
3. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
4. L'Amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
5. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti devono essere con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
6. L'Amministrazione comunale può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'entrata ed alla fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino. Il tesseramento degli utenti può essere finalizzato all'offerta di servizi aggiuntivi per gli stessi a condizione che siano comunque assicurati nell'impianto sportivo i normali servizi per tutti i cittadini alle tariffe comunali vigenti.

### ***Parte I Concessione in uso di impianti sportivi***

#### **Art. 7 Assegnazione di spazi orari**

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento il Comune concede in uso spazi orari degli impianti in sua disponibilità, ivi compresi gli impianti scolastici.
2. Per alcuni impianti, individuati sulla base della programmazione di cui sopra, il Comune può concedere oltre all'uso degli spazi orari assegnati anche la gestione dell'impianto (concessione di gestione ed uso), intendendosi che il rapporto di concessione pone a carico del concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, e oltre a quello relativo alla manutenzione minuta.

#### **Art. 8 Soggetti assegnatari degli spazi.**

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali di cui all'art. 1 del presente regolamento sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
  - Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del D. Lgs 39/2021 ovvero nella sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
  - Istituzioni scolastiche;
  - Enti di promozione sportiva;
  - Società sportive professionistiche;
  - Associazioni sportive studentesche o gruppi sportivi scolastici;



- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
  - Federazioni sportive nazionali.
2. In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli utilizzatori, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché con riferimento alla L.R. n. 68/2015 che prevede l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti.
4. Gli utilizzatori sono responsabili per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

## **Art. 9 Principi e criteri per la concessione in uso**

1. Ai fini dell'assegnazione degli spazi, il Comune, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, segue i seguenti principi:
- garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
  - garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
  - privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati nell'articolo precedente aventi sede legale/operativa nel territorio del Comune di Campi Bisenzio;
  - valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
  - favorire le attività a supporto di soggetti deboli o economicamente svantaggiati;
  - garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani e gli anziani.
2. L'assegnazione in uso di spazi viene effettuata sulla base di una programmazione annuale basata sulla durata dell'anno sportivo.
3. La programmazione annuale viene normalmente definita tramite un avviso pubblico da pubblicarsi sul sito dell'ente di norma entro il 15 maggio di ciascun anno.
4. Nella domanda di assegnazione in uso di spazi, da recapitare al Servizio Sport competente, devono essere specificati gli orari dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa; inoltre le società dovranno attestare con apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità il numero presunto dei praticanti. La durata dell'assegnazione ha validità pari alla durata della stagione sportiva, salvo diversi termini stabiliti negli atti approvati o successive modificazioni.
5. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri:
- storicità del soggetto sul territorio e esperienza maturata nel settore;
  - Soggetti che garantiscono sull'impianto il maggior numero di praticanti;
  - Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o persone con disabilità e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
  - Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali....);
  - Soggetti che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
6. La concessione in uso di spazi negli impianti sportivi comunali dati in gestione ai sensi della parte II del presente titolo viene effettuata con le modalità definite dal singolo contratto di gestione.
7. In ogni caso è vietato la cessione a terzi degli spazi ottenuti in concessione d'uso, da parte degli assegnatari stessi. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in



concessione di uso, dovrà comunicarlo al Comune che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.

8. Ai soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto ovvero abbiano commesso violazioni in connessione con l'utilizzo degli impianti, non potrà essere concesso l'uso degli impianti:

- se la violazione riguarda il pagamento degli spazi fino a ottemperanza del debito oppure tramite presentazione di un piano di rientro dal debito assistito da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta di primaria compagnia assicuratrice o da fidejussione a prima richiesta rilasciata da un soggetto iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari abilitati.
- per almeno 10 anni per gravi violazioni, anche non accertate in via definitiva, che abbiano dato luogo a responsabilità a carico dell'ente, infortuni o incidenti sul lavoro.

### **Art. 10 Utilizzo straordinario o occasionale di impianti sportivi**

1. L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato, secondo i criteri di cui all'art. 8, purché non si modifichi la programmazione già effettuata o che ciò comporti variazioni condivise con l'assegnatario già definito.

2. Le domande dovranno pervenire all'ufficio Sport comunale prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

### **Art. 11 Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni**

1. Il Comune può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei propri confronti, in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali luoghi di svolgimento delle tornate elettorali, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. Il Comune dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- risultino morosi nel pagamento delle tariffe e/o diritti;
- abbiano violato le norme del presente regolamento;
- abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione o le disposizioni integrative adottate dal Settore competente;
- abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente provveduto al ripristino o al risarcimento;
- non ci sia l'utilizzo dichiarato in sede di programmazione;
- negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3. Il Comune può revocare, con preavviso (salvi i casi di estrema urgenza) e senza onere di indennizzo o risarcimento, le concessioni in uso degli impianti sportivi:

- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

### **Art. 12 Utilizzo di impianti sportivi scolastici**

1. L'utilizzo degli impianti sportivi scolastici è riservato in via prioritaria all'Istituzione scolastica a cui sono destinati per lo svolgimento delle attività didattiche ed istituzionali. L'Istituzione scolastica ha diritto, in ogni momento, all'uso dei locali per le proprie attività.



2. Tali impianti, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Comune per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti; tale utilizzo è regolato da una convenzione da stipularsi fra il Comune e l'Istituto scolastico.
3. I concessionari individuati si impegnano ad applicare tutte le misure contemplate nel Piano Scuola delle Istituzioni Scolastiche, nonché quelle previste dal DVR d'Istituto, per la difesa della salute degli utenti.
4. Possono essere posti a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

## ***Parte II Concessione in gestione di impianti sportivi comunali mediante affidamento a terzi***

### **Art. 13 Affidamento in gestione degli impianti sportivi**

1. L'affidamento in gestione a terzi di impianti sportivi avviene secondo procedure ad evidenza pubblica con modalità differenti in ragione della tipologia degli impianti ed in particolare della rilevanza o della non rilevanza economica degli stessi.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi, che garantiscano l'imparzialità, per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, secondo i principi previsti per le medesime.
4. Il rapporto tra Comune ed il soggetto affidatario è regolato da apposita convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo che stabilisce i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
5. L'impianto sportivo (con o senza rilevanza economica) viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'affidamento.
6. L'uso degli impianti sportivi comunali per manifestazioni sportive ed extrasportive è concesso secondo le condizioni ed i requisiti di agibilità accertati e riconosciuti. Il Gestore assume a proprio carico la responsabilità del rispetto di tali requisiti anche in termini di affollamento massimo della struttura. Il titolare dell'attività coincide a tutti gli effetti di legge con il Gestore dell'impianto.

### **Art. 14 Affidamento in gestione di impianti senza rilevanza economica**

1. La procedura di scelta del soggetto gestore degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è sottratta alle norme relative alle Concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art. 181 - comma 1 - del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e segue le regole previste per l'affidamento di servizi pubblici e la L.R. Toscana 21/2015.
2. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.
3. La scelta dell'affidatario deve tener conto dei criteri stabiliti dalla legge e viene effettuata sulla base della presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione.



4. A fronte della gestione dell'impianto il Comune può erogare un contributo calcolato come differenza tra le spese di gestione e gli eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che dai eventuali servizi ausiliari (bar, pubblicità, merchandising , ecc..).

5. La durata dell'affidamento è stabilita in sede di analisi preliminare in relazione alle caratteristiche dell'impianto e dell'attività sportiva che vi viene svolta, viene indicata nell'avviso ed è di norma non inferiore a 1 anno e non superiore a 9 anni con facoltà di rinnovo, per una sola volta.

6. Nell'avviso può essere previsto che la durata dell'affidamento in gestione sia commisurata all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare.

### **Art. 15 Affidamento in gestione di impianti con rilevanza economica**

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, ovvero di impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, avviene previa gara a favore del miglior offerente, quale Concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 176 e segg. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. L'affidamento è effettuato, secondo procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale a:

- società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

3. Il canone a base di gara è determinato in relazione all'equilibrio economico finanziario tenendo conto della tipologia dell'impianto, delle attività previste e del bacino di utenza.

4. Per la scelta dell'affidatario, oltre ai criteri stabiliti dalla legge, dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati;
- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- coordinamento con le attività ed i servizi svolti dal Comune.-

5. L'affidamento prevede l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

6. La durata della Concessione di servizio è limitata, di norma non inferiore ad 1 anno, ed è determinata dal Comune in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La durata della concessione di servizi è disciplinata dal Codice dei Contratti pubblici. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo eccezioni ammesse dalla legge.

### **Art. 16 Contenuto specifico delle convenzioni**

1. La convenzione per la gestione dell'impianto sportivo ha i seguenti contenuti minimi ai sensi della L.R. Toscana n. 21/2015:

- identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- durata della concessione;
- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta al gestore;
- attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti:



- obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
  - programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
  - gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
  - applicazione e riscossione tariffe;
  - disciplina del-canone;
  - disciplina delle utenze;
  - piano di manutenzione ordinaria dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
  - norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
  - divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;
  - oneri derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008;
  - garanzie e idonee coperture assicurative;
  - forme di controllo da parte del Comune;
  - obbligo per il Concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.
3. La convenzione stabilisce altresì modalità e limitazioni di accesso per ogni singolo impianto.

### **Art. 17 Riserva d'uso**

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, secondo apposite clausole stabilite caso per caso e contenute nella convenzione
2. L'utilizzo degli spazi, locali ed aree durante l'utilizzo diretto del Comune comporta il diritto di incassare ogni tariffa, tributo e contributo (compreso il canone per l'occupazione del suolo pubblico) senza alcuna pretesa da parte del gestore.

### **Art. 18 Obblighi del concessionario**

1. Il gestore deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente appositamente previste negli atti della procedura, tutte le spese relative alla gestione dell'impianto, ivi comprese le utenze.
2. I soggetti gestori sono responsabili per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo.
3. Il gestore deve adempiere ogni prescrizione inerente l'accesso ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il gestore ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata.
4. Tutte le comunicazioni, richieste di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, eventualmente previste in ordine alle attività svolte all'interno dell'impianto devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna responsabilità da parte del Comune. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E. qualora queste siano previste.
5. Il gestore è tenuto inoltre a:



- istruire, secondo le modalità definite nella convenzione e nelle eventuali indicazioni del Comune, il Piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l'eventuale nulla-osta;
- versare l'eventuale canone determinato con le procedure di selezione, in virtù della concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune;
- stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile;
- ogni altro onere e obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione.

6. Il gestore è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione.

7. Il Gestore dell'impianto dovrà sostenere i costi e la formazione di un adeguato numero di soggetti preposti alla sicurezza della struttura e al soccorso sanitario.

8. Gli impianti elettrico, termico, idraulico, antintrusione, e comunque ogni altro impianto di cui è dotata la struttura sportiva, devono essere condotti, secondo le competenze attribuite dalla convenzione di gestione da personale specializzato e qualificato, fornito da ditte specializzate.

9. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

## **Art. 19 Diritti e facoltà del gestore**

1. Al gestore spetta:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall'atto di concessione e con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nella convenzione;
- la gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nella convenzione;
- l'eventuale contributo a sostegno della gestione previsto in seguito alle procedure di selezione di evidenza pubblica;
- lo sfruttamento pubblicitario degli impianti;
- l'incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
- l'incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, per il quale il concessionario risulta custode;
- in caso sia prevista nella convenzione l'intestazione a proprio carico delle utenze, il Gestore ha la facoltà di rintracciare sul libero mercato il miglior erogatore/fornitore di servizi al quale affidarsi.

## **Art. 20 Pubblicità all'interno degli impianti sportivi e sponsorizzazione**

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e dei relativi spazi è riservato al Gestore con introito integrale dei relativi proventi. Le modalità di affidamento degli spazi pubblicitari è prevista nella convenzione; il Gestore non può stipulare contratti pubblicitari con scadenza superiore a quella dell'affidamento. E' fatta salva l'applicazione dei tributi comunali se dovuti.



2. Il concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell'impianto nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare del Comune sulla pubblicità.
3. Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.
4. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa.
5. E' vietata qualsiasi forma di esposizione di materiale che inciti al razzismo, al fascismo, all'abilismo, all'omotranslesbofobia e al sessismo.
6. Il concessionario ha facoltà di acquisire sponsorizzazioni concernenti la propria attività, con esclusione di sponsorizzazioni collegate alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale o sessista.

### **Art. 21 Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire direttamente o indirettamente tramite terzi, secondo la disciplina specifica per il singolo impianto stabilita nelle procedure di affidamento dell'impianto sportivo.
2. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di cui trattasi può costituire vincolo nei confronti del comune concedente.
3. Non sono consentiti installazione ed esercizio di slot-machines e/o di qualsiasi tipologia di strumentazioni, apparecchiature, impianti o dispositivi atti a favorire o esercitare il gioco d'azzardo.

### **Art. 22 Manutenzione straordinaria degli impianti**

1. Salvo se diversamente previsto dalla procedura di concessione di servizio, sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria siano derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario, i relativi costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario stesso.
2. Qualora il Concessionario volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia e dagli atti convenzionali. Tutte le opere realizzate dal Concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta.
3. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
4. Il Concessionario inoltre:
  - ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune, approntando direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità;
  - qualora effettuati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'impianto, rimane responsabile di ogni obbligo di certificazione, corretta esecuzione, collaudo senza oneri diretti o indiretti per il Comune.

### **Art. 23 Ammodernamento, riqualificazione, costruzione**

1. La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 38/2021 e dal D.lgs. 36/2023.



2. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 14.

3. Le nuove strutture, e comunque tutte le migliorie, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta.

### **Art. 24 Adempimenti relativi alla sicurezza**

1. E' fatto carico al Gestore, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., di predisporre un piano della sicurezza che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo, e cioè:

- a) il rispetto delle norme per la prevenzione incendi;
- b) l'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi di sicurezza ed antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
- c) l'informazione a tutti gli utenti sulle procedure di emergenza;
- d) il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
- e) la funzionalità delle vie di esodo.

2. Sarà cura del Gestore predisporre e tenere in efficienza tutta la Segnaletica di Sicurezza descritta all'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici), il posto di pronto soccorso, le prime misure di Pronto Soccorso e le istruzioni per gli utenti e gli addetti.

3. Sarà cura del Gestore di adempiere agli obblighi in tema di defibrillatori (DAE), garantendo il funzionamento delle apparecchiature e il personale abilitato all'utilizzo degli stessi.

### **Art. 25 Risoluzione e revoca delle concessioni**

1. Il Comune attiverà una procedura per la risoluzione della concessione, senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:

- uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nella convenzione;
- inosservanza delle norme statali regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- morosità nel pagamento dei canoni di concessione ed in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
- danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
- mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
- esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento e/o dalla convenzione.

2. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.

3. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo.

4. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del Concessionario da:



- partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
  - usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.
5. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:
- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
  - per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

### **Art. 26 Divieti**

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di subconcessione il caso in cui il concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc. La possibilità deve essere comunque prevista negli atti della procedura, e le modalità devono essere previste nella convenzione che regola la concessione in gestione.
2. E' fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.
3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla convenzione.



## Titolo III Disposizioni transitorie e finali

### Art. 27 Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in particolare a:

- per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi
  - a. Legge regionale della Regione Toscana n. 21 del 27 febbraio 2015 e s.m.i. - *“Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”*
  - b. D.lgs. 38 del 28 febbraio 2021 e s.m.i. - *“Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*.
  - c. D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. - *“Codice dei contratti pubblici”*;
- per gli obblighi in tema di defibrillatori
  - d. Legge regionale della Regione Toscana n. 21 del 27 febbraio 2015 e s.m.i. - *“Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”*;
  - e. Legge n° 116 del 4 agosto 2021 e s.m.i. - *“Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”*
- per l’utilizzo di impianti sportivi scolastici
  - f. alle Leggi n. 517 del 4 agosto 1977, n. 23 del 11 gennaio 1996, n. 38 del 28 febbraio 2021 ed al DPR n. 567 del 10.10.1996 ognuna con s.m.i.;
- per l’individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive
  - g. D.lgs. 38 del 28 febbraio 2021 e s.m.i. - *“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all’esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

### Art. 28 Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.

2. All’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *“Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e ricreative”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 dell’11.05.2017.

3. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite salve:

- disposizioni normative comunque applicabili anche alle convenzioni in essere;
- adeguamento convenzionale, che viene effettuato sulla base del presente Regolamento, in seguito ad aggiornamento, rinnovo o variazione delle convenzioni in essere.

4. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi comunali conserva la sua efficacia fino all’approvazione delle nuove disposizioni da parte della Giunta da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.